

Dichiarazione di nascita

Come e dove denunciare la nascita di un bambino. La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:

- entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita.
- entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi.
- nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica. Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale di Stato civile del Comune di nascita.

La denuncia di nascita può essere resa:

- da uno dei genitori se coniugati
- da entrambi i genitori, se non coniugati - riconoscimento di figlio naturale
- da un procuratore speciale nominato dai genitori
- dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i sedici anni.

Documentazione da presentare:

- Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
- Documento d'identità in corso di validità

Attribuzione del nome al neonato: Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi». (art.5 L.219/2012).

È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

In caso di cittadini stranieri non coniugati, gli stessi dovranno rendere dichiarazione di capacità al riconoscimento e di attribuzione del Cognome al nato, secondo quanto prevede la legge del loro Stato di appartenenza.

I cittadini marocchini dovranno attenersi, per la scelta del nome da attribuire, all'elenco fornito dal Consolato del Marocco, tramite la Prefettura: se il nome non è compreso nell'elenco, l'ufficiale di stato civile dovrà richiedere prima conferma di accettazione allo stesso Consolato in Torino. Se il cittadino straniero non conosce la lingua italiana dovrà essere accompagnato da un interprete che dovrà giurare davanti all'ufficiale di stato civile di ben adempiere al compito di traduttore che gli è stato affidato.

Normativa di riferimento

- Codice Civile – art. 231 e seguenti titolo VII – Della Filiazione
- Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile.
- Legge n. 218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
- L. 4 maggio 1983 n. 184.
- L. 28 marzo 2001 n. 149.
- L. 219/2012